



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 418 DEL 25/11/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI INTERDIZIONE DEL MARCIAPIEDE PUBBLICO DI VIA MERANO IN CORRISPONDENZA E PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA FACCIATA DEL CIVICO 1 DI VIA SOLIMAN PROSPICIENTE VIA MERANO, CONSEGUENTE CHIUSURA DEL LOCALE COMMERCIALE CIV. 2 ROSSO DI VIA MERANO PER PERICOLO ESTERNO E CONTESTUALE REVOCA DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER AVVENUTA MESSA IN SICUREZZA.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 8 novembre 2024 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto su chiamata della Centrale Operativa della Polizia Locale, con la quale si comunicava che i Vigili del Fuoco richiedevano assistenza presso il civico 2 rosso di Via Merano causa caduta calcinacci dalla facciata del condominio di Via Soliman civ. 1 prospiciente Via Merano;

- in sede di sopralluogo si è potuta constatare a vista la vetustà delle facciate del civico 1 di Via Soliman e che al momento del sopralluogo il personale dei VV.F. aveva già provveduto a interdire il marciapiede di Via Merano in corrispondenza del civico 2 rosso a causa di calcinacci rovinati al suolo sul marciapiede;

- il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha dunque disposto, concordemente con il Capo Squadra dei VV.F. ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza certificate da tecnico abilitato

Documento sottoscritto digitalmente

all'esercizio della professione, di interdire il marciapiede pubblico di Via Merano in corrispondenza e per tutta la lunghezza della facciata del civico 1 di Via Soliman prospiciente via Merano e la conseguente chiusura del locale commerciale civ. 2 rosso di Via Merano per pericolo esterno;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0601475.I del 20/11/2024, relativa al sopralluogo dell'8 novembre 2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento cautelativo di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota prot. n. 0578937.U del 08/11/2024.

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni cautelative di:

- interdizione del marciapiede pubblico di via Merano in corrispondenza e per tutta la lunghezza della facciata del civico 1 di Via Soliman prospiciente Via Merano
- la conseguente chiusura del locale commerciale civ. 2 rosso di Via Merano per pericolo esterno

come disposto dal personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in data 8 novembre 2024;

Considerato altresì che:

- in data 12 novembre 2024 perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità attestazione di messa

Documento sottoscritto digitalmente

in sicurezza prot. n. 0583518.E del 12/11/2024;

- in pari data, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo per prendere visione di quanto dichiarato nella relazione e revocava le misure di interdizione;

Vista la sopracitata dichiarazione di messa in sicurezza a firma di tecnico abilitato, pervenuta all'Ufficio Pubblica Incolumità e assunta al protocollo al numero 0583518.E del 12/11/2024;

Visto il rapporto prot. n. 0587701.I del 13/11/2024 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 12 novembre 2024 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della sopracitata dichiarazione di messa in sicurezza, ha disposto la revoca delle misure di interdizione e chiusura adottate;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. n. 0585032.U del 12/11/2024 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

DISPONE CONTESTUALMENTE

la revoca delle misure cautelative di interdizione del marciapiede pubblico di via Merano in corrispondenza e per tutta la lunghezza della facciata del civico 1 di Via Soliman prospiciente sulla Via Merano e la conseguente revoca della chiusura del locale commerciale civ. 2 rosso di Via Merano per pericolo esterno, come disposto sul posto in data 12 novembre 2024.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio VI Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.